



Decreto n° 0185 / Pres.

Trieste, 9 agosto 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 147 E 148 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO) E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN MATERIA DI OPERATORI PER LA PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI E DI ISTRUTTORI, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 APRILE 2004, N. 0132/PRES.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 09/08/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 02/08/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 02/08/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) come da ultimo modificata con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;

Visti in particolare i seguenti articoli della legge regionale 2/2002:

- 145, commi da 1 a 4, e 146 che regolano l'esercizio della professione di "Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza" sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione" sulle piste di sci, e subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'articolo 147, comma 1, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice;

- 147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148;

- 148 ai sensi del quale, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale 2/2002;

Richiamato il proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori";

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/Pres./2004, in particolare al fine di:

- a) aumentare la durata minima del corso di soccorritore da 120 a 160 ore al fine di consentire lo svolgimento di almeno 120 ore di corso riferito alla materia sanitaria e le restanti ore di corso riferite alle materie tecniche;
- b) prevedere che le domande siano presentate direttamente al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci anziché alla scrivente Direzione centrale;
- c) integrare e modificare l'articolo regolamentare riferito alla composizione della Commissione giudicatrice prevedendo che non venga previsto un sostituto in relazione alla figura dell'esperto in nivologia e valanghe a causa della difficoltà di reperimento di una tal figura disponibile all'incarico e che la Commissione esaminatrice per la figura di istruttore venga integrata anche con la presenza del funzionario regionale che funge da segretario;

Vista la nota di data 24 marzo 2017 (ad prot. 7177/PROD/PROTUR/TUR di data 30 marzo 2017) con la quale il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge regionale 2/2002, ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni da apportare al Regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., in esito alla nota prot. n. 6149/PROTUR/TUR di data 16 marzo 2017;

Visto il testo recante "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.";

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1407;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres." nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -